

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 maggio 2016, n.676

Cont. n. 1314/15/SH – TAR sez. di Lecce. Ricorso ex art.702-bis c.p.c. E.V. c/ Regione Puglia, B.di N. e ASL-LE a seguito ricorso n.9815/16 Giudice di Pace di Gallipoli. Non costituzione in giudizio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, dall'avvocato Regionale incaricato della disamina e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con atto di citazione per *riassunzione di causa davanti al Giudice di Pace di Gallipoli ritenuto competente ex art.50* notificato alla Regione Puglia il 24.03.2016 afferente il ricorso ex art. n.702-bis di pagamento-procedimento R.G. n. 4668/15, l'avv. Alessandra De Matteis, in qualità di rappresentate e difensore della Sig.ra E.V. vedova del Sig. S.C., chiede ai sensi della Legge Regionale n.25/96 il pagamento della somma di € 3.285,23 oltre agli interessi legali dal dì del dovuto e fino al soddisfo, con vittoria di spese e compensi difensivi, a titolo rimborso spese in qualità di accompagnatrice del paziente
- coniuge deceduto il 07/03/2013;
- con nota prot. 151/2016 n.1100, allegato privacy alla presente proposta di deliberazione, la Sezione Organizzazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica dell'Amministrazione Regionale non ha ravvisato l'opportunità di una costituzione in giudizio, in quanto trattasi di questione di competenza della ASL LE, nello specifico di rimborso spese sostenute per attività di trapianto disciplinate dalla L.R. n.25/1996;
- l'Avvocatura regionale, condividendo le ragioni della Sezione Org. Ass. Osp. e Spec., ha ritenuto di non costituirsi in giudizio.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.lgs n.118/2011 e s. m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale. Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento, dall'avvocato regionale incaricato della disamina e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

di confermare quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto;

di non costituirsi nel giudizio pendente dinanzi al Giudice di Pace di Gallipoli (n. R.G. 4668/15), per le motivazioni illustrate in premessa;

di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano